

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO DEL
COMUNE DI LUCCA

Art. 1 - Oggetto e definizioni

Convenzione tra:

COMUNE DI LUCCA - c.f. 00378210462 nel seguito
denominato "Comune"

E

G.E.A.L. S.p.A. Gestione Esercizio Acquedotti Lucchesi c.f.
01494020462 nel seguito denominata
"Società".

La presente Convenzione, anche in applicazione del Protocollo di Intesa sottoscritto fra l'Autorità d'Ambito Territoriale n. 1 Toscana Nord, ora Autorità Idrica Toscana (AIT), Comune di Lucca e GEAL SpA in data 29.12.2011 e riportato in allegato, regola i rapporti tra il Comune di Lucca e la S.p.A. G.E.A.L., costituita dal Comune stesso con atto Notaio Lazzareschi del 29/03/1993 Rep. 219915 per la gestione, nel bacino del Serchio e zone contermini del servizio di raccolta, depurazione e distribuzione delle acque per usi plurimi, idropotabili, civili, industriali, agricoli ed energetici, escluse le acque pluviali.

La presente convenzione recepisce gli indirizzi di cui alle deliberazioni n. 656/2015 e 664/2015 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della presente convenzione valgono le seguenti

definizioni.

Acquedotto è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti

Altre attività idriche è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a. lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- b. lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
- c. l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di

infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;

d. lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;

e. la riscossione.

Attività diverse è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Autorità Idrica Toscana (AIT): Ente di Governo d'Ambito (EGA);

Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

Distribuzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'AIT e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall'Ente di governo dell'ambito EGA (di seguito: AIT);

Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi

pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali.

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) *ratione temporis* vigente.

La Società gestisce il servizio ai sensi dell'art. 172 d.lgs. 152/2006, poiché opera in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato.

Il servizio affidato alla Società è costituito dalle seguenti attività:

- servizio idrico integrato (SII)
- vendita all'ingrosso;
- altre attività idriche;
- attività diverse.

La presente convenzione dovrà ispirarsi al principio di leale cooperazione, al fine dell'ottenimento dei migliori risultati di gestione del servizio pubblico, onde consentire alla Società il conseguimento

dei migliori risultati in ordine alla gestione del servizio, anche in prospettiva d'Ambito Territoriale Ottimale, compatibili con i principi di economicità di efficienza e di efficacia del servizio pubblico.

Il Comune previo concerto con l'AIT nelle materie interessate dal protocollo di intesa, si impegna:

- ad adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- ad aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
- ad approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.

Il Gestore si impegna a garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'AIT in attuazione della normativa vigente; sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente; a realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti; nonché adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato

grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.

Art. 2 - Affidamento degli impianti

Le reti, gli impianti, i beni demaniali e patrimoniali risultanti dall'elenco analitico e descrittivo predisposto dal Comune e controllato dalla Società, che si allega alla presente sotto la lettera A), saranno concessi in uso esclusivo alla Società stessa, come indicato agli artt.li 4 e 14 della presente convenzione per la loro utilizzazione ai fini della gestione dei servizi e rimarranno sempre di piena proprietà del Comune.

Il Comune concede altresì in uso alla società gli impianti di fognatura e depurazione delle acque reflue, alle condizioni di cui alla Convenzione aggiuntiva tra il Comune e la società del 20.09.2001 ed al successivo art. 5.

Al termine del periodo di concessione d'uso, i suddetti beni saranno riconsegnati al Comune in buono stato d'uso e di funzionamento, salvo il naturale deperimento dovuto all'utilizzo; i pezzi e le quantità mancanti per causa diversa dal deperimento per obsolescenza o fatti accidentali, saranno pagati dalla Società a valore di mercato, tenuto conto del naturale deperimento dovuto all'utilizzo.

Art. 3 - Durata

La presente convenzione avrà validità sino alla scadenza fissata al 31/12/2025.

Qualora catastrofi naturali o altri fatti o atti non imputabili alla Società determinassero l'interruzione anche parziale del servizio e/o

l'impossibilità di utilizzare gli impianti nelle normali condizioni di esercizio, il canone di cui all'art. 14 non sarà dovuto dalla data dei suddetti eventi a quella in cui ne saranno cessati gli effetti. Nel caso di utilizzo parziale degli impianti il canone sarà dovuto in misura proporzionale al volume d'acqua che resta suscettibile di disponibilità all'utenza.

Qualora i fatti di cui al comma precedente siano di importanza e con effetti di durata tale da far sì che le parti non abbiano più un interesse apprezzabile alla prosecuzione del contratto, l'una o l'altra parte potranno recedere e si applicherà l'art. 22 - Condizioni alla scadenza.

Art. 4 - Utilizzazione delle fonti, del suolo e del sottosuolo

Il Comune autorizza la Società, per il periodo di validità del presente atto, ad utilizzare le fonti di approvvigionamento idrico esclusivamente per l'alimentazione degli acquedotti del Comune di Lucca e per la fornitura di acqua potabile ad altri Enti Territoriali verso i quali il Comune si sia già impegnato e/o la Società si impegnerà per il futuro salvo diverse determinazioni legislative e/o di natura amministrativa che dovessero allargare il bacino di utenza di competenza della Società.

Il Comune autorizza altresì la Società, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei disciplinari vigenti, ad utilizzare il suolo ed il sottosuolo pubblici del proprio territorio per la collocazione di opere e condutture relative agli impianti di cui al precedente Art. 1, per la gestione degli stessi e per le loro esigenze di potenziamento ed

estensione.

La Società non sarà tenuta a prestazioni non espressamente previste nella presente Convenzione.

Eventuali prestazioni diverse conseguenti ad impegni del Comune verso terzi formeranno oggetto di ulteriori accordi fra il Comune e la Società, a tutela dell'equilibrio economico e finanziario della Società stessa.

Art. 5 - Esecuzione dei servizi di gestione

Durante il periodo di validità del presente atto, la Società dovrà fare uso degli impianti in modo adeguato e dovrà custodirli e mantenerli costantemente nella migliore efficienza, rispettando pienamente ed integralmente tutte le leggi e le norme statali e/o regionali vigenti in materia, e le loro eventuali successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni ufficiali, assumendo a proprio carico ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto della gestione degli impianti e delle loro necessità di ampliamento e potenziamento, salvi i casi di forza maggiore.

In particolare:

- A) per quanto riguarda l'acquedotto la Società si impegna a:
- 1) assicurare costantemente la continuità del servizio, esclusi i casi di forza maggiore, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, in modo da soddisfare sempre a tutte le richieste del consumo privato e pubblico, in relazione alla potenzialità degli impianti esistenti ed alla disponibilità delle risorse idriche utilizzate;
 - 2) assicurare l'approvvigionamento di energia, di lubrificanti e di

ricambi;

3) attuare, nello svolgimento dei propri compiti, ogni cautela o provvedimento occorrenti affinché non venga compromessa per quanto possibile, l'integrità dell'acqua sia dal lato chimico organolettico che dal lato batteriologico;

4) effettuare, a propria cura e spese, le analisi necessarie per controllare le caratteristiche qualitative dell'acqua distribuita, ai sensi del D.Lgs 31/2001 e s.m.i.;

5) sostenere tutti gli oneri inerenti alla manutenzione, intesa come complesso di servizi e prestazioni occorrenti per mantenere ogni parte degli impianti e delle condotte nelle condizioni in cui gli stessi sono stati consegnati alla società, salvo il normale deperimento dovuto alla loro età ed impiego;

6) organizzare e gestire i servizi tecnici ed amministrativi relativi all'acquedotto;

7) assumere inizialmente dal Comune tutti i contratti di somministrazione dell'acqua agli Utenti e successivamente stipulare i nuovi contratti e/o variare gli esistenti, provvedere al rilievo dei consumi, alla fatturazione ed esazione dei proventi ed alla corretta ed ordinata tenuta dei rapporti con l'Utenza secondo le prescrizioni tutte del Regolamento vigente di gestione;

8) provvedere costantemente e tempestivamente all'acquisto, al rinnovo ed alla manutenzione dei contatori;

9) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente ed alla regolazione delle competenti autorità;

10) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;

11) trasmettere all'AIT le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'Autorità;

12) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'AIT ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;

13) dare tempestiva comunicazione al Comune e all'AIT del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni del Comune medesimo e/o dell'AIT;

B) per quanto riguarda la fognatura nera e gli impianti di depurazione, la Società si impegna a:

1) assicurare costantemente, esclusi i casi di forza maggiore, la continuità dei servizi di collettamento, depurazione, trasporto e smaltimento fanghi, compatibilmente, con le caratteristiche e la potenzialità degli impianti;

2) assicurare l'approvvigionamento di energia, di prodotti chimici, di lubrificanti e di ricambi, eseguendo tutte le operazioni periodiche di controllo, pulizia, alimentazione, espurgo e lubrificazione necessarie ed opportune;

- 3) mantenere sotto costante controllo la qualità dei liquami affluenti al depuratore e segnalare tempestivamente al Comune, ed alle altre Autorità preposte eventi eccezionali e/o colposi che, variando le caratteristiche dei liquami stessi, inibiscano il regolare funzionamento dell'impianto, onde consentire al Comune stesso di adottare gli opportuni provvedimenti. La Società si impegna a rendere nota ogni informazione in suo possesso atta ad individuare le cause dell'inconveniente;
 - 4) effettuare tutte le analisi necessarie per controllare costantemente la qualità degli effluenti dai depuratori onde accertare che, salvi gli eventi di cui al punto precedente, tutti i parametri relativi agli effluenti stessi siano mantenuti entro i valori previsti dalla legge;
 - 5) sostenere tutti gli oneri inerenti alla manutenzione, così come definito e prescritto al precedente punto A).
 - 6) mantenere i rapporti con gli Utenti, secondo i criteri fissati al precedente punto (A.7);
 - 7) eseguire lo spurgo ed il trattamento dei liquami di origine civile o assimilabili provenienti da pozzi neri, fosse settiche e serbatoi putridi, utilizzando mezzi ed attrezzature adeguati al servizio da svolgere e criteri di gestione e manutenzione idonei ed estensivi di quanto stabilito ai precedenti commi per quanto riguarda gli altri elementi costituenti il servizio stesso;
- C) per quanto riguarda gli impianti di captazione ed alimentazione dell'acquedotto sussidiario per Pisa e Livorno, la Società si impegna ad assolvere a tutti i compiti stabiliti al precedente punto (A), commi

da 1 a 6, per quanto applicabili agli impianti in questione.

Restano esclusi dalla presente Convenzione gli impianti e le reti della fognatura bianca.

La Società risponderà ai terzi secondo le vigenti norme per eventuali danni causati dalla sua attività di gestione di tutti gli impianti.

A garanzia del risarcimento di tali danni, verrà stipulata un'apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Al fine di garantire la continuità dell'attività di cui allo scopo sociale, la Società assicurerà gli impianti e le reti dell'acquedotto del Comune di Lucca, con massimali di rischio che dovranno essere giudicati congrui da parte del Comune contro gli eventi di incendio, furto, scoppio, atti vandalici, eventi politici, eventi naturali (inquinamento, allagamento, frana, smottamento, terremoto).

La Società si impegna a collaborare con l'Amministrazione Comunale per soddisfare ogni esigenza che possa manifestarsi al fine del miglioramento del servizio e si impegna a promuovere iniziative tendenti a diffondere l'informazione agli utenti circa la qualità dei servizi resi, le tecnologie impiegate, il rispetto dei parametri di legge e la protezione della natura.

Per quanto riguarda gli automezzi, il magazzino, le attrezzature di lavoro e macchinari per lavoro di officina, di proprietà del Comune ed afferenti il servizio del ciclo dell'acqua, tenuto conto che GEAL si è nel frattempo strutturata e dotata di parte di quanto sopra descritto, la Società si impegna a rilevare quanto sopra dal Comune, a

prezzi di mercato, se ed in quanto necessarie alla svolgimento delle attività gestionali.

Art. 6 - Interventi

Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti.

Tale programma è proposto dalla società ed approvato dall'Autorità Idrica Toscana di concerto con il Comune di Lucca.

L'AIT approva altresì:

- il Piano Economico-Finanziario (PEF), che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'AEEGSI - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'AEEGSI.

Tutti gli interventi sono remunerati attraverso la tariffa del servizio idrico integrato, determinata dalla medesima Autorità ed approvata dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

Le opere ed impianti realizzati dalla Società rimarranno patrimonio della Società medesima sino alla scadenza della convenzione e subiranno le conseguenze previste dal successivo art. 22.

Art. 6 bis - Aggiornamento Piano d'ambito

Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'AIT - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione- di seguito riportati:

- a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi

valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;

c) la presente convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI.

Art. 7 - Rapporti con gli utenti

Nella gestione dei servizi di acquedotto e fognatura la Società dovrà uniformarsi a tutte le norme stabilite nei relativi Regolamenti comunali, norme che si intendono accettate in ogni parte e per ogni effetto dalla Società stessa.

La Società è tenuta ad adottare la Carta del Servizio Idrico Integrato conformemente alla delibera AEEGSI 655/2015.

I suddetti Regolamenti e la Carta del Servizio Idrico Integrato saranno oggetto di revisione e modifiche da concordarsi con il Comune, in modo da renderli simili nella struttura a quelli approvati dall'Autorità Idrica Toscana.

Per quanto riguarda gli allacciamenti su suolo pubblico, essi saranno eseguiti dalla Società a spese degli Utenti, e saranno consegnati al Comune (ovvero su richiesta di questo, al Gestore subentrante) così come previsto al successivo Art. 22.

Rimarrà di competenza del Comune lo svolgimento di quanto previsto dalla vigente normativa comunale, regionale e/o nazionale in merito alle eventuali pratiche coattive o punitive nei confronti dei proprietari degli immobili e degli stabilimenti che non rispettassero la prevista disciplina degli scarichi.

La Società è tenuta a gestire il servizio secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia, impegnandosi ad ottenere un'elevata qualità del servizio valutato in base a parametri di settore elaborati o che saranno elaborati in ambito locale, regionale o nazionale, con particolare ed evidenziato riferimento agli indici o parametri caratterizzanti la gestione di realtà simili.

La Società sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate.

Art. 8 - Tariffe e proventi dell'Acquedotto, della Fognatura e della Depurazione

Le tariffe sono approvate dall'AEEGSI su proposta dell'AIT in applicazione della normativa di settore, e pubblicate da GEAL sul proprio sito internet nelle modalità previste dall'AEEGSI.

Relativamente agli utenti non allacciati al pubblico acquedotto, il corrispettivo dovuto alla società per il servizio di sola fognatura e depurazione verrà determinato, qualora gli utenti stessi non risultino dotati di apparecchio misuratore installato sulla propria fonte di approvvigionamento, applicando i consumi forfettari determinati per singola categoria d'utenza dal Comune di Lucca.

Quanto sopra in attesa di eventuale diversa determinazione da parte dell'Autorità Idrica Toscana.

Nelle more dell'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 20 della Convenzione aggiuntiva tra il Comune e la società del 20.09.2001, il corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione dovuto alla società da parte degli insediamenti produttivi che

scaricano i propri reflui nella pubblica fognatura, è determinato dalla società stessa conformemente alla deliberazione di Consiglio Regionale della Toscana n. 303 del 20.07.1993 e dalla deliberazione di Giunta del Comune di Lucca n. 2181 del 30.12.1996.

I depositi cauzionali versati dagli utenti verranno detenuti dalla Società. Alla cessazione di efficacia della presente convenzione, l'ammontare dei depositi verrà trasferito al futuro soggetto gestore individuato dall'Autorità Idrica Toscana.

Art. 9 - Aggiornamento delle tariffe

Le tariffe saranno aggiornate periodicamente dall'Autorità Idrica Toscana di concerto con il Comune di Lucca ed approvate dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

L'attuale struttura dell'articolazione tariffaria sarà oggetto di revisione da concordarsi con il Comune di Lucca, l'Autorità Idrica Toscana e la società.

Art. 10 - Compensi per la Società.

Quale corrispettivo delle prestazioni di gestione e manutenzione del Servizio Idrico Integrato, la Società avrà diritto a percepire dagli utenti le quote fisse ed i diritti accessori stabiliti dai Regolamenti di acquedotto e fognatura, nonché i proventi della tariffa acquedotto, fognatura e depurazione, ivi compresi quelli per usi industriali e i proventi dagli utenti allacciati solo alla fognatura (vedi art. 7 Convenzione Aggiuntiva).

Alla società competono altresì i corrispettivi per lo spurgo pozzi neri e per il trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi presso

gli impianti di depurazione affidati in gestione, per le categorie autorizzate, determinati dalla società, e da questa periodicamente revisionati, con riferimento ai valori di mercato (vedi art. 9 Convenzione Aggiuntiva), fatto salvo diverse determinazioni da parte dell'Autorità Idrica Toscana, o dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

La fornitura di acqua potabile alle aziende dei Comuni di Pisa e di Livorno sarà gestita direttamente dalla società che tratterà con l'ASA s.p.a di Livorno e con la GEA s.p.a. di Pisa, ora Acque s.p.a., le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura di acqua potabile.

Si dà atto che la società ha sottoscritto il 25.01.2000 con le suddette aziende un accordo per l'approvvigionamento idrico di Pisa e Livorno dai Pozzi di Lucca, avente attuale scadenza il 30.09.2019.

Art. 11 - Soppresso

Art. 12 - Soppresso

Art. 13 - Condizioni particolari per il Comune

Durante tutto il periodo di gestione, la Società si impegna:

- a) ad applicare alle Utenze i cui consumi gravino sul bilancio comunale, la tariffa agevolata prevista per le Utenze domestiche, qualora consentito dalla normativa vigente;
- b) ad eseguire gli allacciamenti all'acquedotto e fognatura delle Utenze comunali, di cui al comma precedente, nonché gli interventi di modifica ed attivazione degli stessi allacciamenti nei modi previsti dal vigente regolamento comunale senza l'applicazione degli oneri

aggiuntivi.

Art. 14 - Canone d'uso degli impianti

A) Per l'uso degli impianti di distribuzione dell'acqua potabile ricevuti in gestione, la Società corrisponderà al Comune un canone annuo determinato in Lire 2.417.000.000 = (lire duemiliardiquattrocentodiciassettemilioni), ora euro 1.248.276 corrispondente alla rata annua posticipata per l'ammortamento in 28 anni, al tasso dell'1,5% del valore attuale degli impianti pari a Lire 54.938,5 milioni, ora euro 28.373.367. Il suddetto canone è stabilito in base al documento giustificativo allegato alla lettera D).

Tuttavia per gli esercizi 1998, 1999 e 2000 detto canone viene ridotto a Lire 2.000,000.000 = (duemiliardi) all'anno, ora euro 1.032.914. A partire dall'esercizio 2001, e per tutti gli esercizi successivi fino alla scadenza della presente convenzione il canone verrà rideterminato, in base:

- 1) al valore residuo da ammortizzare degli impianti concessi in uso. Alla data del 1 gennaio 2001 il valore residuo da ammortizzare viene convenzionalmente determinato in Lire 50.189,5 milioni, ora euro 25.920.714 in conformità al predetto allegato D);
- 2) al tasso di inflazione verificatosi nell'anno precedente e risultante dalla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'ISTAT, e comunque non inferiore al 1,5%;
- 3) al numero residuo degli anni della convenzione; detto canone corrisponderà alla rata annua posticipata di ammortamento

dell'importo residuo da ammortizzare in un numero di anni corrispondente alla durata residua della presente convenzione, al tasso di inflazione.

Il canone d'uso non potrà essere inferiore all'importo di Lire 2.467,000.000= (corrispondenti a Lire 2.417 milioni più un venticinquesimo di Lire 1.251 milioni), ora euro 1.274.099 compatibilmente ad un corrispondente incremento tariffario e/o diminuzione degli altri costi.

Lo stesso canone potrà variare su richiesta del Comune a fronte di investimenti finanziati dal Comune in tempi successivi all'inizio della gestione degli impianti, secondo criteri di ammortamento tecnico/finanziario convenuti di volta in volta con la Società.

B) Fermo restando quanto sin qui stabilito, alla scadenza di ogni quinquennio a far data dalla sottoscrizione del presente atto il canone sarà revisionato di comune accordo tra le parti, tenendo conto i seguenti fattori:

- utili di bilancio conseguiti dalla società negli ultimi tre esercizi sociali,
- esigenze finanziarie della società in relazione agli impegni assunti ed ai programmi di investimento,
- incidenza dell'aumento sui livelli tariffari.

In caso di disaccordo su uno o più di tali fattori la decisione sarà demandata ad un collegio di tre arbitratori nominato e regolato ai sensi dell'art. 24 della presente convenzione.

Il canone di cui sopra è componente di costo per la Società da utilizzarsi ai fini della determinazione delle tariffe all'utenza secondo la normativa vigente.

Si dà atto che l'interpretazione di detto articolo è quella risultante dal lodo arbitrale del Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli depositato il 27.05.2004 e dal successivo accordo tra Comune di Lucca e la società sottoscritto il 30.07.2004.

Il canone per l'uso degli impianti di fognatura è quello di cui all'art. 10 della Convenzione aggiuntiva del 20.09.2001.

Il corrispettivo dovuto al Comune di Lucca per l'approvvigionamento di acqua all'ingrosso alle aziende di Pisa e Livorno da parte della società è quello di cui all'art. 18 della Convenzione aggiuntiva del 20.09.2001.

I canoni d'uso come sopra stabiliti verranno corrisposti dalla società al Comune di Lucca nella misura riconosciuta nella tariffa del Servizio Idrico Integrato stabilita dall'Autorità Idrica Toscana ed approvata dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

Art.15 - Regolamento dei rapporti di dare ed avere

Nei libri contabili della Società verrà aperto un conto corrente con il Comune, sul quale verranno annotati gli importi relativi alle rimesse a credito o a debito del Comune.

Al termine di ciascun trimestre solare verrà effettuata la chiusura del conto. Il saldo risultante sarà liquido ed esigibile il primo giorno del trimestre successivo; esso sarà versato presso la Tesoreria Comunale se a credito del Comune ovvero presso la Banca indicata

dalla Società se a credito della medesima. Se il pagamento del saldo non verrà effettuato, il Creditore avrà facoltà di considerarlo quale prima rimessa del nuovo conto.

Il conto sarà fruttifero di interessi ad un tasso pari a quello di mercato vigente al momento (primerate ABI).

Il Comune ha la facoltà di controllare nei libri contabili della Società, entro 60 giorni da ogni chiusura trimestrale, l'esattezza delle registrazioni effettuate sul conto stesso.

Art. 16 - Informazione e cooperazione Comunale

La Società si impegna a sottoporre a certificazione, a sue spese il proprio bilancio di esercizio da parte di una società di revisione e certificazione di gradimento scelta dall'assemblea degli azionisti.

Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento del servizio pubblico da parte della Società con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e alla collaborazione se richiesta dei propri uffici amministrativi.

Richiamato l'art.22 comma 4 della L.R. 69/2011, la società GEAL si impegna alla cura di tutte le operazioni e le procedure occorrenti all'occupazione, l'espropriazione delle aree necessarie e l'imposizione delle eventuali servitù. Gli espropri e gli atti relativi ai diritti reali su beni di terzi sono intestati al Comune. Tutte le spese per l'ottenimento di quanto sopra sono a carico di GEAL e trovano integrale copertura tariffaria a garanzia dell'equilibrio economico e

finanziario della società.

Art. 16 bis - Istanza di riequilibrio economico finanziario

Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico finanziario, il Gestore presenta all'AIT istanza di riequilibrio.

L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Art. 16 ter - Misure per il mantenimento dell'equilibrio finanziario

Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
 - trattamento dei costi di morosità;

- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell'articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.

b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;

d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;

e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

Nei casi in cui, nell'ambito del periodo regolatorio pro tempore vigente, non sia possibile valutare compiutamente gli effetti del ricorso alle misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario di cui al precedente comma 1, l'adozione delle predette misure avviene contestualmente all'elaborazione di una pianificazione di durata commisurata al ripristino di dette condizioni di equilibrio e composta degli atti e delle informazioni che costituiscono la proposta tariffaria.

**Art. 16 quater - Procedimento per la determinazione e
approvazione delle misure di riequilibrio**

L'AIT decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato.

Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'AIT, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'AIT nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.

L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

Art. 17 - Vigilanza e controllo

Il controllo e la vigilanza sulle modalità di erogazione del

servizio compete all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell'art. 3 lettera a) del DPCM 20.07.2012 ed all'Autorità Idrica Toscana.

Resta tuttavia ferma la possibilità per il Comune di effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nelle aree in utilizzo alla Società, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico ovvero qualunque attività connessa.

A tale proposito la società si impegna a fornire tutta la propria collaborazione.

Il Comune può effettuare ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico ivi compresa l'acquisizione di copie documentali o l'assunzione di testimonianze comunque relative al servizio svolto, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla struttura comunale.

Art. 18 - Risoluzione per inadempienze gravi

1 La presente convenzione si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., qualora:

- a) la Società sia gravemente inadempiente rispetto agli obiettivi e gli standard di cui all'art.5;
- b) si siano palesate nella gestione del servizio gravi negligenze in riferimento alle norme relative alla manutenzione e sicurezza degli impianti;
- c) la Società abbia commesso gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti in questa convenzione, ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni normative al rispetto delle quali sia tenuta;

le inadempienze e gravi negligenze di cui sopra devono essere accertate dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e dall'Autorità Idrica Toscana nello svolgimento dei relativi compiti di cui all'art. 17.

2 Il contratto si risolve altresì per gravi e comprovate inadempienze da parte del Comune.

3 La parte che intenda avvalersi della clausola di risoluzione contesta alla controparte, con precisione, l'inadempienza riscontrata intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento.

4 La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro 30 giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al comma 3.

5 Qualora la parte inadempiente non cessi il proprio comportamento inadempiente, la controparte può dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

6 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 22 si applicano le disposizioni della presente convenzione e quelle di legge in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire, ed in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni.

7 Ferma restando l'applicazione del successivo art.22 della presente convenzione in ogni caso di risoluzione per inadempimento del Comune, alla Società sarà dovuta una equa indennità per il mancato guadagno determinata ai sensi dell'art. 24 comma 4, lettera e) del R.D, 15/10/1925 n. 2578 e del D.P.R. 4/10/1986 n. 902 e s.m.i., oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In caso di

risoluzione per inadempimento della Società si applicheranno le disposizioni del Codice Civile in materia di responsabilità contrattuale e risarcimento del danno.

8 La Società assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati, espletando questi ultimi, nel rispetto della presente convenzione, anche in caso di risoluzione dello stesso, fino al totale adempimento di ogni obbligazione da parte dell'Amministrazione o altri Enti affidatari e fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

9 La Società ha il diritto di ritenzione sui beni fino ad avvenuto pagamento del dovuto.

Art. 19 - Esecuzione di ufficio

Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora la Società, regolarmente affidata, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, il Comune avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese della Società i lavori necessari per il regolare andamento dei servizi.

Art. 20 - Riscatto

1 Il Comune può riscattare ai sensi del R.D. 15/10/1925 n. 2578 art. 24 ed ai sensi della convenzione il servizio prima della scadenza prevista all'art. 3 qualora ciò si renda necessario per tutelare l'interesse pubblico alla corretta gestione del servizio. Il riscatto deve essere sempre preceduto dal preavviso di un anno.

2 Ferma restando l'applicazione del successivo art. 22 alla Società sarà anche dovuta un'equa indennità per il mancato guadagno

ai sensi dell'art. 24, comma 4 lettera C) del R.D. 15/10/1925 n. 2578 e del D.P.R. 04/10/1986 n. 902.

3 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo fermo restando quanto previsto dal successivo art. 22 si applicheranno le disposizioni della presente convenzione e quelle di legge in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire, ed in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni.

4 La Società assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati, espletando questi ultimi, nel rispetto della presente convenzione, anche in caso di risoluzione dello stesso, fino al totale adempimento di ogni obbligazione da parte dell'Amministrazione o Enti affidatari, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

5 La Società gode del diritto di ritenzione sui beni fino ad avvenuto pagamento del dovuto.

Qualora dovesse essere adottato un qualsiasi provvedimento seppur lecito e/o legittimo di natura giurisdizionale o amministrativa comunque in grado di arrecare un pregiudizio grave alla Società, fermo restando l'obbligo di continuità nel servizio, la Società avrà comunque diritto a quanto previsto dal comma 2 nel presente articolo ed al successivo art. 22.

Art. 21 - Collaborazione del comune

Per sostenere e favorire lo svolgimento dei servizi, il Comune si impegna:

A) al puntuale svolgimento delle pratiche amministrative inerenti

l'oggetto del presente contratto, ricadenti nella sua competenza e/o titolarità, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - la dichiarazione di pubblica utilità delle opere da eseguire, le autorizzazioni per la collocazione di impianti ed opere nel territorio di sua competenza, l'acquisizione di contributi o finanziamenti agevolati od incentivi finanziari che venissero predisposti in sede nazionale, regionale, provinciale e/o comunitaria, ivi compresi quelli relativi ai danni per eventi straordinari.

B) a fare osservare, nel territorio di propria competenza, le vigenti leggi nazionali e regionali sia per la tutela delle falde acquifere e la disciplina del loro sfruttamento, sia per il trattamento e lo smaltimento delle acque di scarico, operando di concerto con gli Enti interessati

C) porre in essere tutte quelle attività di carattere negoziale e collaborativo con la Società, Enti Pubblici, Enti Territoriali, Autorità Amministrative indipendenti, utili al miglior perseguimento dei fini inerenti l'esercizio del servizio gestito.

Art. 22 - Condizioni alla scadenza

1 In caso di cessazione dell'efficacia (o di accertamento dell'inefficacia) della presente convenzione dovuta a scadenza del termine iniziale o prorogato, a risoluzione per inadempimento, a riscatto, ad annullamento od a qualsiasi altra causa, si farà luogo a quanto appresso stabilito.

2 Tutti i beni patrimoniali e demaniali di cui all'art. 2, le opere realizzate interamente con fondi pubblici o finanziati direttamente dal

Comune con fondi dallo stesso comunque messi a disposizione e tutti gli allacciamenti alle reti, eseguiti su suolo pubblico a spese degli utenti, ancora esistenti nella disponibilità della Società, saranno riconsegnati in buono stato d'uso e di funzionamento, salvo il normale deperimento dovuto alla loro età ed impiego.

3 Ai fini del trasferimento al gestore subentrante, il valore di rimborso delle opere di ampliamento, potenziamento e/o rinnovo realizzate dalla Società, delle attrezzature, del magazzino materie prime e ricambi di autoveicoli e di qualsiasi altro bene strumentale appartenente alla Società e da essa utilizzato per la gestione della presente convenzione, sarà determinato secondo il valore di rimborso stabilito dalla pertinente regolazione AEEGSI e secondo la procedura di cui ai commi 6 e seguenti. La Società applicherà nei propri bilanci criteri di ammortamento delle opere realizzate conformi a quanto risultante dal piano economico finanziario approvato dall'AIT in applicazione dei provvedimenti dell'AEEGSI.

4 Il gestore subentrante dovrà succedere nei contratti attivi e passivi della Società in corso con i terzi per l'esecuzione della convenzione e con il personale addetto all'esecuzione stessa, ad eccezione dei contratti per i quali è prevista la risoluzione a seguito della cessazione di esecuzione della convenzione da parte della Società e fatta salva l'applicazione del successivo comma 6.5.

5 Nel caso in cui la presente Convenzione risultasse invalida, quanto previsto al presente articolo (anche per il caso di invalidità) dovrà considerarsi pattuizione autonoma, a cui, per espressa volontà

delle parti, non si estende l'eventuale invalidità delle altre pattuizioni contenute nel presente contratto.

6 Il passaggio della gestione del servizio al nuovo Gestore d'ambito, in conformità alle deliberazioni assunte dalla AEEGSI, sarà disciplinato come previsto nei successivi commi:

6.1 L'AIT, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d'ambito.

6.2 L'AIT individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall'avvio della procedura; l'AIT delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

6.3 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'AIT, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro

trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'AIT. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.

6.4 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'AIT.

6.5 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

6.6 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'AIT, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'AIT unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escuse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto.

Art.23 - Salvaguardia dei diritti della persona

costituzionalmente tutelati.

(Legge 12 giugno 1990 n. 146)

La Società è tenuta a garantire, in caso di sciopero od assemblea del personale, le prestazioni minime previste per legge.

Art. 24 - Controversie

Ogni controversia relativa alla validità e/o interpretazione e/o alla esecuzione e/o alla risoluzione della presente convenzione sarà devoluta al giudizio inoppugnabile secondo diritto di un Collegio di tre Arbitri rituali, nominati uno da ciascuna dalle parti contendenti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due d'accordo tra di loro, entro venti giorni dalla nomina del secondo di essi, ovvero in disaccordo dal Presidente del Tribunale Civile di Lucca su istanza della parte più diligente,

Allo stesso spetterà altresì di nominare l'Arbitro per conto di quella parte che non vi abbia provveduto entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta di arbitrato fattale dall'altra parte con lettera raccomandata A.R. la designazione dell'Arbitro della parte richiedente.

Il lodo dovrà venir comunicato alle parti entro 90 g dalla data di costituzione del Collegio arbitrale.

L'arbitrato avrà sede a Lucca, ove altresì dovrà deliberarsi e sottoscrivere il lodo.

Verranno sottratte al rito arbitrale le controversie rientranti nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia.

Art. 25 - La reperibilità ed il pronto intervento

Sarà cura della società garantire un servizio di reperibilità e di pronto intervento in grado di operare 24 ore su 24, oltre che fornire agli utenti un servizio telefonico di segnalazione guasti anch'esso operativo 24 ore su 24 con operatore

Art. 26 - Domicilio

Agli effetti dell'adempimento degli oneri di gestione, la Società elegge domicilio legale presso la sede sociale, alla quale il Comune potrà rivolgersi in ogni tempo per eventuali comunicazioni o disposizioni.

Art. 27 - Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali comunque attinenti e dipendenti dal presente atto, nessuna esclusa od eccettuata, saranno a totale carico della Società.

Art. 28 - soppresso

Art. 29 - Ulteriori oneri a carico della società

A partire dall'anno 2012 sono a carico della società tutti i canoni dovuti ai vari enti (Provincia, Regione) e/o società di gestione di strade e autostrade e ferrovie, quali ANAS, Soc. Autostrade, SALT, RFI Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato Italiane.

Sono altresì compresi negli oneri a carico della società i canoni di cui all'art. 35 del RD 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni.

Le autorizzazioni e/o concessioni relative ad attraversamenti con le reti e gli impianti di acquedotto e fognatura di spazi di

proprietà dei soggetti di cui al punto precedente attualmente in essere e intestate al Comune di Lucca saranno volturate alla società che dovrà sostenerne tutti i connessi oneri economici.

È a carico della società l'onere di restituzione delle rate dei mutui contratti dal Comune per l'esecuzione di opere attinenti il servizio idrico integrato, secondo la previsione contenuta nel Piano di Ambito e riconosciuto in tariffa.

È a carico della società l'onere del contributo di bonifica ex L.R. 34/1994 e s.m.i. dovuto al Consorzio di Bonifica Auser-Bientina per l'utilizzo del reticolo e delle opere idrauliche in gestione al Consorzio stesso per lo scarico delle acque reflue.

Gli oneri di cui sopra verranno sostenuti dalla società a fronte del loro integrale riconoscimento nella tariffa del Servizio Idrico Integrato approvata dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

La società deve provvedere a propria cura e spese ad effettuare tutte le verifiche e ispezioni necessarie ad accertare gli allacciamenti all'interno delle zone provviste di fognatura pubblica.

In caso di mancata richiesta di allacciamento, in attuazione dell'art.14 comma 3 della L.R. 20/2006, la società provvederà a dare opportuna comunicazione al Comune, che disporrà l'allaccio con propria ordinanza.

Art. 30 - Approvazione dei progetti

L'approvazione dei progetti attinenti il Servizio Idrico Integrato compete all'Autorità Idrica Toscana ai sensi dell'art.22 della L.R. 69/11.

Art.31 - Modalità di regolazione del servizio

Il servizio è regolato tramite specifici atti emanati dagli organi competenti con particolare riferimento a:

- Regolazione standard organizzativi fissata dall'AIT;
- Predisposizione tariffaria così come disciplinato all'art.6 bis;
- Regolazione della qualità del Servizio Idrico Integrato tra cui a titolo esemplificativo la carta dei servizi e i regolamenti di utenza.

Gli atti di cui sopra potranno essere modificati o integrati per essere congruenti con le modifiche e gli indirizzi emanati dai competenti organi di regolazione e controllo.

Art. 32 - Rimando alle leggi vigenti in materia

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, si farà riferimento alle norme di Legge vigenti in materia.